

**n. 4-2009**

**LL.PP.: il collaudo delle opere pubbliche dopo il terzo correttivo del codice dei contratti**

Per informazioni scrivere a:  
[info@tecnojus.it](mailto:info@tecnojus.it)

**IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**Gli affidamenti nella determinazione AVCP**  
**n. 2 del 25 febbraio 2009**  
**in seguito al 3<sup>^</sup> decreto correttivo**  
**del codice dei contratti pubblici d.lgs. 163/2006**

- La determinazione riguarda la disciplina del collaudo di opere pubbliche (affidamento degli incarichi) in seguito alle modifiche introdotte al codice degli appalti pubblici dal terzo decreto correttivo.
- Oltre a schematizzare la determinazione dell’Autorità, la stessa è occasione per riepilogare gli aspetti salienti del collaudo di opere pubbliche, tra collaudo generale, o tecnico-amministrativo, e collaudi specialistici (strutture, impianti).

© Tecnojus – Centro Studi  
Romolo Balasso architetto

Partner sponsor qualità  
e sponsor Tecnojus



hypotenus

alpac

► **Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**  
**Determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009**  
**L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152**  
 (G.U. n. 64 del 18 marzo 2009) Fonte direttiva: – [www.avlp.it](http://www.avlp.it)

**Occasione**

► L'Autorità di Vigilanza determina in merito all'affidamento degli incarichi di collaudo dopo le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici con il terzo correttivo.  
 Si tratta, per quanto in argomento, di importanti modifiche alla disciplina degli affidamenti di tali incarichi di collaudo, che ha riguardato sia l'articolo 120 (comma 2-bis) che l'articolo 91 (commi 1 e 2). La determinazione consente una disamina non solo delle procedure di affidamento di questo tipo di incarichi, bensì anche dei contenuti del collaudo stesso.

**Normativa**

L'art. 120 collaudo

► Testo previgente

- 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.

► Testo integrato

- 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
  - 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.
- 2-bis.** *Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.*

**Competenza**

► Con la modifica apportata è stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento.  
 Il comma 2-bis dell'art. 120 del Codice afferma, per il collaudo, la natura di attività propria della stazione appaltante, dettando la conseguente regola applicativa, ovvero l'affidamento di questa attività

a dipendenti della stessa stazione appaltante procedente o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni.

Pertanto, si può ritenere che lo svolgimento di tale attività da parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: l'incarico è infatti espletato "ratione officii" e non "intuitus personae", risolvendosi la relativa prestazione in una "modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego".

▸ Procedura di scelta interna del collaudatore

▸ In passato l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario anche con riferimento ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici.

L'articolo 120, comma 2-bis, imponendo un rigoroso accertamento preventivo in capo alla stazione appaltante in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del proprio personale la professionalità idonea alla prestazione, appare volta, quindi, a limitare il ricorso a professionalità esterne.

A tale obbligo è strettamente connesso quello della necessità di stabilire i criteri ed i requisiti per la scelta dell'affidatario, dovendo essere comunque garantito il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, espressamente richiamati al citato comma 2-bis dell'art. 120 del Codice.

L'accertamento con esito negativo, peraltro, non esaurisce gli adempimenti preliminari della stazione appaltante, la quale è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico ai dipendenti, il legislatore ha attribuito particolare rilievo alla trasparenza, a tutela della quale è previsto espressamente che il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici debba riportare la motivazione, evidentemente anche tenendo conto del rispetto dei criteri preventivi fissati per le nomine, con l'indicazione degli specifici requisiti di competenza ed esperienza che hanno determinato la scelta. Questi elementi possono essere desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.

Momento saliente è dunque l'individuazione dei criteri da fissare preventivamente, che devono tener conto della tipologia e della complessità dell'intervento.

▸ Ratio norma

▸ Risiede in due motivazioni:

1. garantire che l'attività di collaudo sia svolta da tecnici in possesso di adeguata professionalità;
2. consentire una equa ripartizione dei vantaggi economici collegati a tale attività.

▸ Compenso

▸ Il collaudo rientra tra le attività per le quali è riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 92 del Codice, ridotto in modo consistente da recenti modifiche normative (legge 2/2009).

In merito al compenso spettante ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, il collaudo è indicato fra le attività tecniche per le quali all'art. 92, comma 5, del Codice è stabilito un incentivo nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, in favore del personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse.

La legge 2/2009, di conversione del d.l. 185/2008, ha ridotto allo 0,5% la quota da destinarsi alla finalità del citato articolo 92, comma 5, del Codice, disponendo l'assegnazione del restante 1,5% ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Secondo la circolare n. 36 del 23-12-2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento.

La circolare precisa che le conseguenti economie di spesa incidono in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio.

Va chiarito che la medesima disposizione dell'art. 92, comma 5, consente ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c) di adottare con proprio provvedimento la normativa sull'incentivo.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte è auspicabile che la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando

## Le procedure esterne

### ▶ Procedura di scelta esterna del collaudatore

▶ In passato l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario anche con riferimento ai professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico.

### ▶ Excursus normativo

▶ La Commissione europea (aveva) rilevato che l'attività di collaudo rientra(va) fra i servizi elencati nell'allegato 1° della direttiva 92/50, ora allegato IIA della direttiva 2004/18, in particolare nella categoria 12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura d'infrazione (cfr. sentenza della Corte di Giustizia C.E. 21 febbraio 2008 C412-04), ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), articolo 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'articolo 188 del d.p.r. n. 554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici. L'articolo 91, comma 8, del Codice, inoltre, ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, ect. con "procedure diverse da quelle previste dal Codice" stesso. In considerazione di tale mutato orientamento l'Autorità con la delibera n. 82/2007 ed i pareri n. 65 e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice.

### ▶ Avvertenza

▶ L'Autorità rammenta che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla Corte

l'incentivo ex art. 92, comma 5, del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

### ▶ Motivazione scelta collaudatore

▶ La stazione appaltante può motivare la scelta sulla base dei seguenti criteri:

1. rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;
2. effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività assegnategli, nonché del carico di lavoro;
3. rotazione degli incarichi.

### ▶ Garanzia di trasparenza

▶ L'Autorità invita, al fine di garantire la trasparenza, con cadenza periodica l'elenco dei collaudi affidati unitamente ai nominativi dei destinatari degli incarichi stessi dovranno essere resi noti secondo adeguate forme di pubblicità.

### ▶ Incompatibilità

▶ Per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all'articolo 141, comma 5, si ritiene che esse debbano essere riferite al dipendente, e non all'ufficio di appartenenza. Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l'affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

### ▶ Collaudo statico

▶ Posto l'unitarietà del collaudo, comprendente adempimenti di carattere sia più propriamente amministrativi sia strettamente tecnici, così come si evince dalla lettura delle normative e dallo schema del nuovo regolamento dei contratti pubblici, per l'Autorità si evidenzia il carattere generale e omnicomprensivo della prestazione. Conseguentemente nel collaudo sono da ricomprendere anche quelli specialistici (statico, verifiche sismiche, ..), ma ciò comporta che il soggetto affidatario sia in possesso dei necessari requisiti (ingegnere e architetto iscritti all'albo da almeno dieci anni).

	Costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale.
▶ Ricorso esterno procedure	▶ Qualora la stazione appaltante non possa ricorrere a propri dipendenti o di altre amministrazioni aggiudicatrici, l'affidamento dell'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni avviene secondo le procedure e con le modalità stabilite dall'art. 91 del Codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, al di sopra e al di sotto della soglia di 100.000 euro.
▶ Procedura per importo compreso tra 100.000 e le soglie	▶ Secondo la disposizione del predetto articolo 91, per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (settori ordinari) di importo compreso fra 100.000 euro e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
▶ Pari o sopra soglia	▶ Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria, sempre per i medesimi servizi, si applicano invece le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
▶ Sotto i 100.000 euro	▶ Per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro il responsabile del procedimento individua l'affidatario nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, previa selezione di almeno 5 soggetti idonei, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice.  A tale riguardo si può richiamare quanto già rappresentato dall'Autorità con la determinazione n. 1/2006, ove sono esplicitati i principi comunitari per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di progettazione.  Si rammenta che nella circolare del Ministero delle infrastrutture 16.11.2007 n. 473 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, rivolta ai propri Uffici, si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei 5 o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso pubblico, ovvero tramite specifiche indagini di mercato.
▶ In economia sotto i 20.000 euro: affidamento diretto	▶ Per l'Autorità, pur nei limiti del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 125 del Codice, non pare possibile escludere che una stazione appaltante possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici; pertanto, per una prestazione di collaudo di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere alla scelta del collaudatore mediante affidamento diretto (art. 125, comma 11 del Codice). In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione determinato sulla base delle tariffe professionali viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
▶ Modalità di gara	▶ L'articolo 141 del Codice e l'art. 188 del d.p.r. n. 554/1999 dispongono che la stazione appaltante nomini un collaudatore oppure una commissione costituita al massimo da tre componenti in relazione alla complessità dei lavori.  L'art. 120, comma 2-bis, contempla le modalità di affidamento da parte della stazione appaltante dell'incarico di collaudatore ovvero presidente o componente della commissione di collaudo.  Dalla formulazione di tale norma, si può ricavare che, in caso di commissione di collaudo, la gara debba individuare i singoli componenti

della commissione, cui corrispondono distinte offerte e non l'intera commissione sulla base di un'unica offerta da parte dei concorrenti riuniti. Al riguardo, l'Autorità ha osservato (delibera n. 82/2007) che quando il collaudo viene affidato ad una commissione, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili: sotto questo aspetto, si veda la disposizione recata dall'art. 206 del regolamento, riprodotta anche nello schema di quello nuovo, secondo cui (comma 1) le operazioni di collaudo sono dirette dal presidente della commissione, in quanto *primus inter pares*, e, soprattutto, il successivo comma 2 che consente la stesura di una relazione "di minoranza" da parte di uno dei componenti del collegio, nel caso in cui dissenta.

Si ritiene, tuttavia, che non sia necessario espletare distinte gare d'appalto per l'individuazione dei componenti della commissione. La stazione appaltante potrà con una unica procedura ad evidenza pubblica scegliere i soggetti affidatari dell'incarico, fissando i requisiti per i componenti e per il presidente della commissione.

▶ Fissazione importo a base d'asta

▶ Per quanto riguarda il calcolo del corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si deve osservare che il d.m. 4 aprile 2001 non prevede il collaudo; si potrà pertanto fare riferimento alla legge n. 143/1949, fatta salva l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (cfr. ultimo periodo dell'art. 92, comma 2, del Codice).

▶ Garanzie da richiedere

▶ Per quanto riguarda le garanzie da richiedere per la partecipazione alla gara, l'Autorità si è espressa con parere n. 102/2008 nel senso che per le attività concernenti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli artt. 75 (garanzie a corredo dell'offerta) e 113 (cauzione definitiva) del Codice; tale orientamento è confermato nello schema di regolamento in corso di emanazione.

In caso di affidamento diretto o di affidamento previa gara informale, la garanzia può essere limitata alla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 153 del Codice.

▶ Soggetti partecipanti

▶ Restando esclusa la partecipazione dei dipendenti pubblici alle gare "esterne", fatte salve le previsioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, laddove consente l'esercizio di attività libero professionale.

Laddove la stazione appaltante debba ricorrere a professionisti esterni, si ritiene ammissibile la possibilità di affidare l'incarico di collaudo oltre che ai professionisti singoli o associati anche ai soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lett. e), f), f-bis), g) e h), ovvero a società di professionisti, a società di ingegneria ed a loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili.

In tal caso devono ritenersi applicabili le disposizioni del comma 7 dell'art. 90, in ordine alla necessità di indicare il professionista responsabile incaricato della prestazione già in sede di offerta, che sia in possesso dei requisiti abilitanti stabiliti dal d.p.r. n. 554/1999 e ribaditi nello schema di regolamento ex art. 5, unitamente alle disposizioni concernenti la responsabilità solidale con riferimento alle società di ingegneria, dettate all'art. 53 del regolamento e che risultano invariate anche nello schema citato (cfr. determinazione n. 7/2006).

Nel caso di partecipazione di società di professionisti e di ingegneria, occorre avere riguardo ai requisiti tecnico-professionali della società.

▶ Indicazione dei requisiti necessari per partecipare

▶ Per la scelta dell'affidatario del collaudo (o della commissione) riveste particolare importanza l'indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara: essi devono infatti essere adeguati e proporzionati alla prestazione anche al fine di consentire la più ampia partecipazione di professionisti.

Ad esempio, secondo l'Autorità, risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o

► Criteri di scelta

attinenti, quali la direzione lavori, la progettazione, il coordinamento della sicurezza nei cantieri, l'espletamento delle quali è da ritenersi rilevante per la dimostrazione della capacità del candidato (ved. deliberazioni n. 12/2008, n. 74/2006).

Per l'affidamento all'esterno degli incarichi di collaudo di importo superiore a 100.000 euro in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare concernenti i servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del d.p.r. n. 554/1999, il cui contenuto risulta sostanzialmente immutato nello schema di regolamento ex art. 5 del Codice (art. 236).

► Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, la cui individuazione è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, l'Autorità ammette:

- prezzo più basso;
- offerta economicamente più vantaggiosa.

Si segnala che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è consentita l'esclusione automatica delle offerte anomale per contratti di importo inferiore a 100.000 euro, secondo le ultime modifiche apportate all'art. 124, comma 8 del Codice dal d.lgs. 152/2008n (si rammenta che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a 10).

L'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta adempimenti più complessi, in relazione all'indicazione, negli atti di gara, degli elementi e sub-elementi che saranno presi in esame e della relativa ponderazione.

Anche in questo caso i criteri di valutazione, per la ponderazione e per le metodologie di determinazione della migliore offerta si deve fare riferimento alle disposizioni previste nel regolamento per l'affidamento dei servizi tecnici.

Con riferimento alla ponderazione dei criteri di valutazione si rammenta che il Codice, recependo una disposizione comunitaria, consente di stabilire una soglia (art. 83, comma 2).

Per l'attribuzione del punteggio per il prezzo, al fine di disincentivare l'offerta di ribassi elevati, si potrebbe fare riferimento, ai sensi della norma sopra citata, in luogo del ribasso massimo, ad un ribasso di soglia pari alla media dei ribassi offerti.

► La determinazione permette di ricordare la natura e funzione del collaudo.

La particolare natura del collaudo, in passato oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza con riferimento quasi esclusivo ai lavori pubblici, è descritta nell'ordinamento nazionale: il collaudo costituisce il momento conclusivo dell'iter realizzativo di un'opera pubblica mediante il quale l'amministrazione accerta la conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte. Nell'attività di collaudo sono compresi atti di diversa natura, strumentali rispetto alla dichiarazione finale di accettazione dell'opera.

Si possono distinguere tre momenti essenziali:

- la verifica dell'opera, eseguita in contraddittorio con l'appaltatore;
- l'emissione del certificato di collaudo;
- l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione.

L'espletamento dell'incarico comporta:

- sopralluoghi;
- accertamenti;
- saggi e verifiche tecniche secondo quanto prescritto dalla normativa di settore;
- esame della documentazione relativa al progetto e alla contabilità;
- ogni altro atto richiesto al responsabile del procedimento;
- nonché delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore e non risolte in via amministrativa.

I dati riscontrati e le considerazioni svolte confluiscono in una particolareggiata relazione, mentre il certificato di collaudo rappresenta l'atto conclusivo recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore.